

CIRCOLARE INFORMATIVA 04/18

Milano, 12 gennaio 2018

OGGETTO: Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 in materia di coordinamento dei principi contabili internazionali

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Willy BURKHARDT
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	LA SCALA STUDIO LEGALE	Luciana CIPOLLA
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEq
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Gianluca BORRELLI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA Stefano CAPPELLARI		
MPS Leasing & Factoring	Enzo NICOLI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Sergio PASSONI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

Si informa che il Dipartimento delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati. I decreti sono in corso di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.

I decreti, allegati per pronto riferimento, sono altresì disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Decreti-del-Ministro-dellEconomia-e-delle-Finanze-10-gennaio-2018-in-materia-di-coordinamento-dei-principi-contabili-internazionali/>



Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visti i commi da 7-bis a 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotti dal comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini, con i quali si stabilisce che sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con Regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Visto il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), e, in particolare, l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di



attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento, previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali, di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002



del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 7-*quater*, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nel presente decreto, si intendono per:

- a) IAS/IFRS: i principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- b) IFRS 9: il principio contabile internazionale di cui al Regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016;
- c) soggetti IAS/IFRS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- d) principi contabili nazionali: i principi contabili di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-*bis* del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- e) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- f) decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- g) regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008: disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- h) decreto 8 giugno 2011: il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011;
- i) IRES: l'imposta sui redditi delle società di cui al TUIR;
- j) IRAP: l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto IRAP.

Articolo 2

(Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti)

1. Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio.

2. Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma



3-bis dell'articolo 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Articolo 3

(Riclassificazione delle attività finanziarie)

1. Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011.
2. Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011.
3. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Articolo 4

(Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al fair value rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo)

1. I componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* delle passività finanziarie, assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR.
2. I componenti di cui al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione tra le altre componenti di conto economico complessivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011, a condizione che la valutazione al *fair value* delle passività finanziarie imputata a conto economico transiti in una voce rilevante ai fini dell'IRAP.



Articolo 5

(Strumenti finanziari composti che includono un derivato)

1. In sede di prima adozione dell'IFRS 9, nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto i cui componenti del contratto primario non derivato e del derivato incorporato hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi di imposta precedenti, assume rilievo fiscale il valore di iscrizione dello strumento finanziario accorpato quale risultante dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di prima adozione dell'IFRS 9.
2. La differenza tra il valore di cui al comma 1 e la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti, anteriormente all'adozione dell'IFRS 9, al contratto primario non derivato e al derivato incorporato, rileva proporzionalmente secondo la disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti finanziari prima dell'accorpamento.

Articolo 6

(Rilevazione contabile delle operazioni di copertura)

1. In caso di copertura di una posizione netta relativa ad attività o passività o ai flussi finanziari di attività o passività coperte per cui è previsto un diverso regime fiscale, gli utili e le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 112 del TUIR.
2. Alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9 si applica il regime transitorio di cui al comma 8 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
3. I componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 112 del TUIR.

Articolo 7

(Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese)



1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai crediti verso la clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto IRAP.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008.

Articolo 8

(Decorrenza delle disposizioni del presente decreto)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, anche parziale, dell'IFRS 9.
2. Sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione degli acconti di imposta, per i quali i termini per il versamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

10 GEN 2018

IL MINISTRO



Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016. L'IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile "a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva". È, inoltre, consentita l'applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In particolare, come meglio dettagliato a commento delle singole disposizioni, con il presente decreto si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte dall'IFRS 9 nonché le ipotesi di applicazione del regime transitorio di cui al comma 8 dell'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008.

Premesse le definizioni nell'articolo 1, con l'**articolo 2** si regola l'individuazione delle attività immobilizzate e circolanti di cui all'articolo 85, co. 3-*bis*, del TUIR, a seguito dell'eliminazione del portafoglio HFT (held for trading) operata dalle nuove disposizioni contabili contenute nell'IFRS 9.

L'IFRS 9, infatti, ha modificato la classificazione in bilancio delle attività e passività finanziarie. In particolare, non è più espressamente previsto il portafoglio denominato *held for trading* (HFT). Un riferimento, di natura lessicale, sembrerebbe rinvenibile al paragrafo 5.7.5. in cui, in tema di investimento in uno strumento rappresentativo di capitale, si detta una regola di valutazione per quello che non è "posseduto per negoziazione". Inoltre, all'Appendice A del principio contabile sono indicate le condizioni che devono essere soddisfatte affinché si sia in presenza di un'attività (o passività finanziaria) "posseduta per negoziazione". In particolare, si tratta delle attività finanziarie:

- a) acquisite principalmente al fine di essere vendute o riacquistate a breve;
- b) che, al momento della rilevazione iniziale, sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo.

Tale classificazione deve essere coordinata con l'articolo 85, co. 3-*bis*, del TUIR, il quale prevede che: "*si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione*".

Anche in considerazione delle regole contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 38 del 2005, in merito alle attività finanziarie che in bilancio rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui all'Appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9, le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono finalizzate, in via generale, a disciplinare diversamente i soggetti che prevedono un'apposita voce in cui registrare le attività di trading per i quali consentono di dare rilievo, ai fini del comma 3-*bis* dell'articolo 85 del TUIR, alla classificazione in bilancio (come, ad esempio, per gli schemi di bilancio imposti dall'autorità di vigilanza degli enti finanziari). Diversamente, per i soggetti che, non avendo alcun obbligo in tal senso, non rappresentano separatamente le attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione è considerata fiscalmente valida se e nella misura in cui sia rilevata nelle scritture contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.



Va da sé che nell'ipotesi in cui non vi siano indicazioni espresse in relazione alle attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui all'Appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9, tutte le attività finanziarie presenti in bilancio saranno ricondotte all'aggregato fiscale delle attività immobilizzate.

Si precisa, infine, che le attività finanziarie che non rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 non possono essere in alcun caso ricondotte alla classificazione di quelle detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 85 del TUIR.

Con l'**articolo 3** sono indeterminate le opportune regole di coordinamento per gestire l'effetto della riclassificazione delle attività finanziarie operata secondo quanto previsto nel par. 4.4.1 dell'IFRS 9.

Al riguardo, si evidenzia che la classificazione delle attività finanziarie deve avvenire, secondo quanto descritto nell'IFRS 9, sulla base di entrambi i seguenti elementi:

- a) il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie;
- b) le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali.

Nel summenzionato paragrafo dell'IFRS 9 sono regolamentati gli effetti della riclassificazione operata in ipotesi di cambio del modello di business dell'entità.

Si rende, quindi, necessario operare un coordinamento con la disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 avente ad oggetto la riclassificazione *"in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso"*. Ciò con particolare riferimento sia agli strumenti, che sul piano fiscale sono considerati azioni o similari alle azioni, anche al fine di monitorare gli effetti sul regime P.Ex. (articolo 87 del TUIR), sia alle altre tipologie di strumenti finanziari.

Conseguentemente, il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 in presenza di due requisiti essenziali:

- a) riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie;
- b) passaggio ad un diverso regime fiscale.

Inoltre, nel comma 3, è stata assimilata alla classificazione contabile di cui al punto sub a), anche l'ipotesi di attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e sono classificate come detenute per la negoziazione sulla base di quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2.

Fermo restando quanto disciplinato nel comma 2 dell'articolo 2, non è, invece, prevista la possibilità di riclassificare, ai soli fini fiscali, gli strumenti finanziari prescindendo dalla rappresentazione del bilancio IAS/IFRS *compliant*.

Per quanto concerne, inoltre, il requisito di cui al punto sub b) - in linea con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 - va precisato che il cambio di regime fiscale si realizza anche nelle ipotesi in cui le disposizioni che trovano applicazione in relazione alla nuova classificazione contabile degli strumenti finanziari comportino l'immediata rilevanza ai fini della formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP dei componenti da valutazione rispetto all'ipotesi in cui le norme fiscali, applicabili alle precedenti rappresentazioni di bilancio, avessero sospeso la rilevanza dei medesimi componenti fino al momento di cancellazione dal bilancio dei relativi strumenti finanziari (e viceversa).

La differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 nel portafoglio di destinazione ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorre alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione, sulla base del regime fiscale applicabile alla precedente classificazione dello strumento finanziario stesso, qualora sussistano integrati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni contenute nel TUIR e nel decreto IRAP. Si



pensi, ad esempio, ad una obbligazione proveniente dalla categoria FVTOCI che è riclassificata nella categoria FVTPL: in tale ipotesi i plusvalori e minusvalori latenti, rilevati *medio tempore* nelle altre componenti di conto economico e imputati nella relativa riserva di stato patrimoniale, concorrono alla formazione dell'IRES nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione, poiché le norme del TUIR non richiedono ulteriori requisiti rispetto alla rilevazione in bilancio dei componenti di reddito.

Ciò premesso, occorre considerare che in sede di prima adozione dell'IFRS 9, si assiste alla riclassificazione rispetto alle regole dello IAS 39 (o, per meglio dire, alla nuova classificazione) della quasi totalità delle attività finanziarie.

In sintesi, i quattro portafogli dello IAS 39 [Attività al *fair value* con variazioni al conto economico (FVTPL); attività disponibili per la vendita - *available for sale* (AFS); attività finanziarie detenute sino a scadenza - *held to maturity* (HTM); attività finanziarie per negoziazione - *held for trading* (HFT)] sono sostituiti con le nuove classificazioni contabili dell'IFRS 9, ossia:

- *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL);
- *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVTOCI);
- costo ammortizzato (AMC).

In conseguenza di tali rappresentazioni contabili, il comma 2 dispone l'applicazione delle norme di cui al citato articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 anche alla diversa classificazione di uno strumento finanziario, effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso.

In applicazione di tale disposizioni, la differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorre alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, sulla base delle disposizioni fiscali applicabili alla precedente classificazione dello strumento finanziario stesso. Di conseguenza, la classificazione IFRS 9 trova riconoscimento ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

In tema di IRES, ad esempio, si applica l'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 anche ai crediti che, sulla base della rappresentazione contabile anteriore all'esercizio di prima adozione dell'IFRS 9, non erano riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR, ma che, in applicazione dell'IFRS 9, sono riclassificati nella categoria crediti verso la clientela (AMC). Ciò in quanto risultano integrate le due condizioni: cambio di classificazione contabile e cambio di regime fiscale (passaggio dal regime previgente in cui la rilevanza delle rettifiche di valore è sospesa sino al realizzo al nuovo regime in cui si ha il concorso immediato alla formazione del reddito al momento del transito della voce al conto economico). Al riguardo, tuttavia, si precisa che gli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 non possono estendersi fino a integrare il requisito della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR. In tali casi, quindi, la rilevanza fiscale delle rettifiche di valore - incluse, anche, quelle relative alla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti, di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 - è rinviata al momento in cui il credito sarà definitivamente cancellato dal bilancio.

Per quanto concerne l'IRAP, il rinvio all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 opera, ad esempio, in relazione ai titoli obbligazionari registrati negli esercizi precedenti nel portafoglio AFS e riclassificati, secondo l'IFRS 9, nel portafoglio FVTPL.

Anche in tal caso, infatti, la riclassificazione contabile è accompagnata dal cambio di regime fiscale e, pertanto, la differenza tra il valore di iscrizione dello strumento nella nuova classe contabile e quello fiscalmente riconosciuto nei periodi d'imposta anteriori all'adozione dell'IFRS 9, rileva secondo la disciplina fiscale applicabile prima della riclassificazione operata a seguito dell'adozione dell'IFRS 9. Tuttavia, alcune rettifiche di valore che assumono rilievo ai fini dell'IRAP solo nell'ipotesi



di *derecognition* - operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato - rilevate sia negli esercizi precedenti sia in fase di transizione (incluse quelle relative alla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9) non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta nel periodo di imposta della prima adozione dell'IFRS 9: come nei precedenti periodi d'imposta, infatti, le predette rettifiche assumeranno rilievo ai fini dell'IRAP solo nell'ipotesi di *derecognition* del relativo strumento finanziario - operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato - e se rilevate in una voce rilevante ai fini del tributo regionale.

Il medesimo trattamento andrà operato in relazione alle eventuali riprese di valore, anche se imputate nel prospetto OCI (o nella voce 130, lettera b), dello schema di conto economico di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 2005).

Una ulteriore novità contenuta nell'IFRS 9 deriva dalla rappresentazione contabile dei maggiori o minori valori delle passività finanziarie designate al *fair value* al conto economico (FVTPL). Infatti, secondo quanto indicato nel par. 5.7.7 dell'IFRS 9, tali componenti sono rilevate:

- a) per la quota attribuibile alle variazioni del rischio di credito, nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI);
- b) per l'ammontare residuo della variazione del *fair value* della passività, nell'utile (perdita) d'esercizio.

In proposito, con le disposizioni contenute **nell'articolo 4** sono state predisposte delle norme di coordinamento in relazione alla previsione contenuta nel comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR secondo cui *"i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali"*. In particolare, infatti, è stato previsto che i componenti positivi e negativi rilevati a seguito della valutazione al *fair value* delle passività finanziarie e attribuibili alle variazioni del rischio di credito assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR, anche se risultano imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI). Tale previsione appare, peraltro, coerente con il comma 1 dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011 che include tra le voci fiscalmente rilevanti i componenti imputati ad OCI purché di natura reddituale e fiscalmente rilevanti. Quest'ultimo, infatti, prevede che *"I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile"*.

Ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'IRAP, i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito (imputati a titolo definitivo nelle altre componenti di conto economico complessivo) presentano la medesima natura della quota di *fair value* delle passività finanziarie imputati al conto economico. Detti componenti, quindi, assumono rilievo ai fini della determinazione del valore della produzione netta se l'oscillazione di *fair value* attribuita a fenomeni diversi dal rischio di credito transita in voci rilevanti di conto economico.

In considerazione di quanto definito nell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011 non si è ritenuto necessario prevedere alcuna disposizione di coordinamento in relazione ai componenti relativi agli strumenti di capitale valutati su opzione al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (di seguito, FVOCI). In tal caso, sul piano contabile, i relativi utili o perdite derivanti sia da valutazione sia da fenomeni di realizzo sono registrati tra le altre componenti di conto economico (par. 4.1.2 e 4.1.4 dell'IFRS 9). In applicazione dei principi contabili vigenti prima dell'IFRS 9, invece, gli utili (o perdite) da valutazione dovevano comunque essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico) quando l'attività finanziaria era eliminata contabilmente (cd. *recycling*). In sintesi, quindi, nell'ipotesi di strumenti di capitale classificati, secondo quanto precisato nell'articolo 2 del presente provvedimento, in portafogli diversi da quello di *trading*, ai fini IRES gli effetti della valutazione concorrono alla formazione della base imponibile al momento del



realizzo degli strumenti stessi, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 110 del TUIR e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto 8 giugno 2011. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e titoli simili si applica, invece, la lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 110 del TUIR.

Anche in relazione all'IRAP non si è ritenuto opportuna alcuna disposizione di coordinamento per il trattamento delle rettifiche di valore delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (FVTOCI) che non subisce, quindi, alcuna modifica con riferimento agli enti creditizi e finanziari. Le rettifiche relative a tali strumenti concorrono o meno alla formazione della base imponibile IRAP nell'ipotesi in cui le stesse transitino in una voce rilevante ai fini del tributo regionale. Pare solo il caso di precisare che, nell'ipotesi di estinzione o rimborso anticipato delle attività finanziarie di cui si tratta, le rettifiche operate, *medio tempore*, nelle altre componenti di conto economico, non presentano la medesima natura di quelle che sul piano contabile sono registrate - nelle ipotesi di *derecognition* per fattispecie diverse dall'estinzione o dal rimborso anticipato - nella voce 100 del conto economico (inclusa nel margine di intermediazione e, quindi, rilevante ai fini dell'IRAP) e, quindi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 8 giugno 2011. Va da sé che nelle ipotesi di *derecognition* per fattispecie diverse dall'estinzione o dal rimborso anticipato, invece, la differenza tra il corrispettivo di cessione ed il valore fiscale delle relative attività finanziarie, anche se transitata per opzione esclusivamente nelle altre componenti di conto economico in relazione agli strumenti di capitale, assume la medesima natura delle rettifiche registrate nella voce 100 del conto economico (inclusa nel margine di intermediazione e, quindi, rilevante ai fini dell'IRAP).

Le nuove regole contabili contenute nell'IFRS 9 - par. 4.3.2 - prevedono, altresì, il divieto di scorporo dei derivati impliciti (applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1 - 4.1.5 all'intero contratto ibrido) nell'ipotesi in cui "*il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione*" del medesimo IFRS 9. Pertanto, la rilevanza dello scorporo dei derivati riguarda prioritariamente quelli inclusi in passività finanziarie e solo in via residuale gli strumenti "ospiti" di attività finanziarie.

L'articolo 5 gestisce l'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 agli effetti fiscali delle nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti composti già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9.

In particolare, l'articolo prevede che la ricomposizione del contratto primario non derivato e del derivato incorporato che hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti determini il riallineamento obbligatorio dei valori fiscali a quelli contabili, come avviene nell'ipotesi generale di riclassificazione degli strumenti finanziari che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale degli strumenti stessi.

Nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto, operato in sede di prima adozione dall'IFRS 9, quindi, la differenza tra il valore di iscrizione dello strumento unitario e la somma algebrica del valore fiscalmente riconosciuto del contratto primario non derivato e del derivato incorporato è attribuita proporzionalmente a questi ultimi valori e successivamente assoggettata alla disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti finanziari prima dell'accorpamento. Tale previsione trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima adozione dell'IFRS 9 i singoli strumenti hanno assunto autonoma rilevanza fiscale.

Per quanto riguarda le modifiche concernenti la contabilizzazione delle operazioni di copertura, è stato necessario introdurre delle disposizioni di coordinamento per la gestione della copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia, della copertura di una posizione netta).



Fermo restando che, come disposto nell'Appendice B6.6.1 del principio contabile IFRS 9, le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio; in presenza di tale modalità di contabilizzazione le disposizioni di cui all'articolo 112 del TUIR sono applicabili come stabilito **nell'articolo 6.**

In particolare, solo in presenza di un diverso regime fiscale delle attività o passività o dei flussi finanziari oggetto di copertura, gli utili e le perdite relative alla valutazione o al realizzo dello strumento finanziario di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 112 del TUIR.

In altri termini, mentre la rilevanza o meno delle componenti derivanti da valutazione e da fenomeni di realizzo delle singole attività e passività oggetto di copertura segue le ordinarie regole fiscali ad esse applicabili, a prescindere dalla strategia comune del rischio ad esse collegato, i fenomeni reddituali relativi alla rappresentazione del derivato:

- in ipotesi di *fair value hedging*, seguono il principio di valutazione coerente con le attività sottostanti;
- in ipotesi di *cash flow hedging*, assumono la medesima natura dei componenti relativi alle attività sottostanti e, per le quote efficaci, seguono anche l'imputazione temporale degli strumenti oggetto di copertura.

In presenza di più attività oggetto di copertura, per ragioni di semplificazione, appare coerente dare rilevanza agli utili o alle perdite del derivato proporzionalmente ai valori assunti nel bilancio dalle oscillazioni di valore delle componenti da valutazione delle diverse attività oggetto di copertura.

Con il comma 2 si conferma l'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 15 del DL 185 del 2008 agli effetti fiscali delle nuove rappresentazioni di bilancio degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9.

Il comma 3 regola i componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati prevedendo che assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 112 del TUIR.

Nell'**articolo 7** sono definite le regole di coordinamento opportune a definire in maniera univoca il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese").

La previsione di una nuova metodologia di "*impairment*" degli strumenti finanziari è uno degli effetti più rilevanti derivanti dall'adozione dell'IFRS 9. L'obiettivo contabile è quello di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

In sintesi, quindi, le rettifiche del valore degli strumenti finanziari, anche di quelli cd. *performing*, sono influenzate dalle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) strumenti.

Al comma 1 è chiarito che gli effetti di tale nuova metodologia di *impairment* sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione a regime delle disposizioni fiscali in tema di rettifiche su crediti di cui all'articolo 106 del TUIR. Va da sé, che in tutte le ipotesi di strumenti finanziari, diversi dai predetti crediti, le rettifiche, parimenti riconosciute, sono rilevanti in base alle previsioni contenute negli articoli 94, 101 e 110 del TUIR.

In considerazione delle modifiche operate dall'articolo 1, comma 158, lett. a), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (e successive modifiche operate dall'articolo 16, comma 6, lett. a), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) al regime di deduzione delle rettifiche su crediti ai fini del tributo regionale, il comma 2 conferma la rilevanza del modello



delle "perdite attese" ai fini della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto IRAP. La medesima regola va applicata alle imprese di assicurazione, qualora incluse nel novero dei soggetti che adottano il nuovo IFRS 9, secondo quanto previsto nella lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto IRAP.

Conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, in linea di principio, il citato modello delle "perdite attese" deve essere applicato retrospettivamente.

Ciò premesso, si ricorda che per le operazioni pregresse di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 (o, per meglio dire, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, concernente il *"Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi"*, le operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data di prima adozione dell'IFRS 9) si applicano le precedenti disposizioni di carattere fiscale. In sintesi, in relazione agli effetti delle operazioni pregresse sarebbe necessario operare delle rettifiche in dichiarazione dei redditi per eliminare gli effetti delle nuove rappresentazioni contabili.

Fermi restando gli effetti di cui all'articolo 3 del presente decreto, in relazione al modello delle "perdite attese", tuttavia, il comma 3 dispone l'esclusione dall'ambito oggettivo del citato regime transitorio di tutte le ipotesi in cui l'adozione del predetto metodo di *impairment* non comporta alcuna riclassificazione contabile (ad esempio, nel caso di crediti che erano già inclusi nel novero di quelli alla clientela e rimangono tali anche nel bilancio redatto in conformità all'IFRS 9).

Pertanto, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, si applicano le regole fiscali previste per le rettifiche di valore dei crediti vigenti nel periodo d'imposta di prima applicazione del principio contabile internazionale di cui si tratta.

Tale scelta è orientata da due ordini di motivi:

- a) la rilevanza fiscale dei fenomeni di *impairment* è sterilizzata solo in via temporanea dalle norme fiscali fino al verificarsi di un evento realizzativo che abbia ad oggetto il relativo *asset*. Pertanto, quale che sia il regime applicabile agli effetti dell'applicazione del modello delle "perdite attese", non possono realizzarsi fenomeni di tassazione anomala (come definiti nella circolare n. 33/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate);
- b) sul piano contabile, inoltre, le nuove modalità di calcolo dell'*impairment* non rappresentano una modifica del criterio di valutazione dei crediti, ma incidono esclusivamente sulla misura delle rettifiche derivanti dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese.

Le medesime riflessioni sull'applicazione del regime transitorio, per ragioni di ordine sistematico, sono estese anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Va da sé che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 non trova applicazione nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una nuova classificazione contabile da IFRS 9 per uno strumento finanziario già in portafoglio negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio - e di un cambio di regime fiscale - poiché tale fattispecie sarebbe riconducibile alle regole descritte in relazione all'articolo 3 del presente decreto.

L'articolo 8, nel disciplinare gli effetti delle disposizioni presenti nel decreto, stabilisce che le stesse trovano applicazione a partire dal primo periodo d'imposta di adozione del nuovo principio contabile, anche in ipotesi di applicazione parziale.

Il paragrafo 7.1.1. prevede che l'entità deve applicare l'IFRS 9 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. In deroga a quanto appena indicato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente



solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1.

Inoltre, il comma 2 fa salva l'eventuale diversa determinazione degli acconti IRES e IRAP il cui termine per il versamento è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

Il decreto in esame contiene disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP rispetto al principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard (IFRS) 9. L'IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile "a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva". Il presente decreto, però, trova applicazione anche nel caso di adozione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il decreto fornisce, pertanto, nei confronti dei soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché alle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Le disposizioni contenute nel decreto, inoltre, chiariscono le modalità di applicazione o meno del regime transitorio di cui all'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 riducendo le numerose incertezze interpretative sul tema, le ipotesi in cui l'assoggettamento a tale regime comporta l'emersione di doppi binari tra i valori contabili e fiscali e le ipotesi di accesso al riallineamento, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, delle divergenze tra i valori appena menzionati. Sul piano finanziario, quindi, l'emersione di tali differenze di valore (siano esse negative o positive) concorre, in linea di principio, sulla base delle aliquote ordinarie di IRES ed IRAP, determinando potenziali effetti finanziari positivi.

In via preliminare si sottolinea che il nuovo principio contiene nuove classificazioni della quasi totalità delle attività finanziarie rispetto a quelle previsti dal principio IAS 39. In particolare, i quattro portafogli dello IAS 39 [Attività al fair value con variazioni al conto economico (FVTPL); attività disponibili per la vendita - available for sale (AFS); attività finanziarie detenute sino a scadenza - held to maturity (HTM); attività finanziarie per negoziazione - held for trading (HFT)] sono sostituiti con le nuove classificazioni contabili dell'IFRS 9, ossia:

- fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (FVTPL);
- fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVTOCI);
- costo ammortizzato (AMC).

Dal punto di vista fiscale la diversa classificazione non determina, in generale, effetti finanziari in considerazione del fatto che la rilevanza delle poste di bilancio ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP viene determinata sempre sulla base delle regole fiscali vigenti. Le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 4, infatti, hanno la finalità di coordinare le nuove classificazioni contabili, contenute nell'IFRS 9, con le classificazioni fiscali di immobilizzazioni finanziarie ed attivo circolante, attualmente vigenti.

Ciò avviene, in particolare, ad esempio, in relazione ai componenti relativi agli strumenti di capitale valutati su opzione al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI), sul piano contabile, i relativi utili o perdite derivanti sia da valutazione sia da fenomeni di realizzo sono registrati tra le altre componenti di conto economico. In applicazione dei principi contabili vigenti prima dell'IFRS 9, in alcune ipotesi invece, gli utili (o perdite) da valutazione



dovevano comunque essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico) quando l'attività finanziaria era eliminata contabilmente.

Resta, quindi, confermato che per gli strumenti di capitale classificati in portafogli diversi da quello di trading, ai fini IRES, gli effetti della valutazione concorrono alla formazione della base imponibile al momento del realizzo degli strumenti stessi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 110 del TUIR. Situazione analoga è prevista anche ai fini dell'IRAP in quanto le medesime poste concorrono o meno alla formazione della base imponibile IRAP nell'ipotesi in cui le stesse transitino in una voce rilevante ai fini del tributo regionale.

Per quanto concerne gli strumenti diversi da azioni (o titoli simili), invece, la nuova classificazione contabile determina in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto l'emersione di plusvalori o minusvalori latenti, in tutte quelle ipotesi in cui le attività finanziarie transitano in portafogli che prevedono la rilevazione a conto economico delle relative valutazioni ed il conseguente concorso alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP.

Nella fattispecie appena descritta la diversa classificazione determina, in generale, effetti finanziari sia positivi che negativi, che potrebbero compensarsi e che in ogni caso confluirebbero nell'ambito della futura redditività dei soggetti interessati.

L'articolo 5 introduce una deroga all'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 agli effetti fiscali delle nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti composti già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9. In particolare, l'articolo prevede che la ricomposizione del contratto primario non derivato e del derivato incorporato che hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti determini il riallineamento obbligatorio dei valori fiscali a quelli contabili, come avviene nell'ipotesi generale di riclassificazione degli strumenti finanziari che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale degli strumenti stessi.

Inoltre, l'articolo 6 dispone che solo in presenza di un diverso regime fiscale delle attività o passività o dei flussi finanziari oggetto di copertura, gli utili e le perdite relative alla valutazione o al realizzo dello strumento finanziario di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 112 del TUIR.

Fermo restando che la rilevanza o meno delle componenti derivanti da valutazione e da fenomeni di realizzo delle singole attività e passività oggetto di copertura segue sempre le ordinarie regole fiscali ad esse applicabili, i componenti relativi allo strumento finanziario derivato detenuto con lo scopo di coprire una posizione netta, assumo rilievo sulla base delle ordinarie regole contenute nell'articolo 112 del Tuir (in particolare, sulla base del trattamento fiscale riservato alle sole attività coperte), senza determinare, dunque, effetti finanziari.

L'articolo 7 prevede le regole di coordinamento opportune a definire in maniera univoca il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese").

L'obiettivo contabile è quello di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, rappresentando uno degli effetti più rilevanti derivanti dall'adozione dell'IFRS 9.

In altri termini, le rettifiche del valore degli strumenti finanziari sono influenzate dalle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) strumenti.



Al comma 1 è chiarito che gli effetti di tale nuova metodologia di *impairment* sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione a regime delle disposizioni fiscali in tema di rettifiche su crediti di cui all'articolo 106 del TUIR.

Il comma 2 conferma la rilevanza del modello delle "perdite attese" ai fini della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto IRAP.

Le nuove modalità di calcolo dell'*impairment* non rappresentano una modifica del criterio di valutazione dei crediti, ma incidono esclusivamente sulla misura delle rettifiche derivanti dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese. Pertanto, si applicano le regole fiscali previste per le rettifiche di valore dei crediti vigenti nel periodo d'imposta di prima applicazione del principio contabile internazionale.

Le suddette disposizioni, pertanto, non comportano modifiche rispetto ai comportamenti e agli effetti che sono già immanenti nell'ordinamento tributario.





Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visti i commi da 7-bis a 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come introdotti dal comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini, con i quali si stabilisce che sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con Regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Visti i Regolamenti (UE) 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 e (UE) 2017/1987 della Commissione del 31 ottobre 2017, che modificano il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), e, in particolare, l'articolo 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di



attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

DECRETA

Articolo 1

(Costi per il contratto)



1. I costi incrementali per l'ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l'adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95 dell'IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del TUIR.

Articolo 2

(Corrispettivi variabili)

1. Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.
2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'articolo 109 del TUIR.

Articolo 3

(Vendita con reso)

1. L'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione.
2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'articolo 109 del TUIR.

Articolo 4



(Disposizioni ai fini Irap)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 5

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

IL MINISTRO



10 GEN. 2018

nr 

Relazione Illustrativa

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale "International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*", adottato con Regolamento (UE) 2016/1905. L'IFRS 15 è, in via ordinaria, applicabile, a norma dell'articolo 2 del citato Regolamento *"a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018"*. È, inoltre, consentita l'applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In particolare, come meglio dettagliato a commento delle singole disposizioni, con il presente decreto si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall'IFRS 15.

A tal riguardo, merita precisare come non siano state introdotte disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai immanenti nel sistema, ravvisando, viceversa, l'opportunità di regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.

A mero titolo esemplificativo, si fa presente che assume piena rilevanza fiscale la procedura di "individuazione del contratto" prevista dai paragrafi 9-45 dell'IFRS 15 trattandosi di fenomeni di "qualificazione" dell'operazione. Tra questi è annoverabile anche quanto previsto dall'IFRS 15, paragrafo 9, lett. e), che subordina la rilevazione del ricavo alla "probabilità" che *"l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni e servizi che saranno trasferiti al cliente"*. In particolare, il principio contabile specifica che tale valutazione vada effettuata tenendo conto *"solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto"*. I successivi paragrafi 14 e 15 precisano che, se il contratto non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9, *"l'entità deve continuare a esaminare il contratto per determinare se esso soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9 in un momento successivo"* e *"se l'entità riceve il corrispettivo dal cliente, l'entità deve rilevare come ricavo il corrispettivo ricevuto solo se si è verificato uno dei seguenti eventi: a) l'entità non ha più alcuna obbligazione di trasferire beni o servizi al cliente e la totalità, o la quasi totalità, del corrispettivo promesso dal cliente è stata ricevuta dall'entità e non è rimborsabile o b) il contratto è stato sciolto e il corrispettivo che l'entità ha ricevuto dal cliente non è rimborsabile"*. Al riguardo, è da evidenziare che sia lo IAS 18 - par. 14, lett. d), e par. 20, lett. b) - che lo IAS 11 - par. 23, lett. b), e par. 24, lett. a) - già prevedevano come condizione di rilevazione del ricavo la "probabilità" che i benefici economici futuri affluissero all'impresa. Ciononostante non indicavano i criteri di determinazione di tale probabilità. In ogni caso, considerata la struttura dell'IFRS 15, si è ritenuto che tale "valutazione" in merito alla probabilità di ricevere il corrispettivo sia da ritenersi



insita nella qualificazione dell'operazione, atteso che la stessa opera unicamente sull'"an" di rilevazione del ricavo e mai sul "*quantum*" dello stesso.

Ciò premesso, la disposizione dell'**articolo 1** è volta a chiarire il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso.

I paragrafi 91 e 95 dell'IFRS 15 prevedono, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività se si prevede di recuperarli. A norma del successivo paragrafo 99, lo *standard* internazionale prevede, altresì, che l'attività così rilevata sia ammortizzata sistematicamente e in modo corrispondente al trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. L'articolo 1, nel rinviare alle modalità di deduzione previste dal comma 1 dell'art. 108 del TUIR, consente, quindi, la deducibilità di tali costi "*nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*", chiarendo la non applicabilità alla fattispecie dell'articolo 103 del TUIR.

La disposizione dell'**articolo 2** è volta a coordinare la nuova rappresentazione contabile del "corrispettivo variabile" prevista dall'IFRS 15 con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dell'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011.

Il paragrafo 50 dell'IFRS 15 prevede, infatti, che, nel caso di corrispettivo variabile, "*l'entità deve stimare l'importo del corrispettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi*", precisando, al successivo paragrafo 51, che "*l'importo del corrispettivo può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi*". La determinazione del corrispettivo prevista dallo *standard* internazionale è, quindi, influenzata da "valutazioni", rimesse all'entità, correlate a diverse ed eterogenee variabili.

Si è ravvisata la necessità di coordinare tale nuova modalità di contabilizzazione del corrispettivo, in *primis*, con la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, in base al quale anche ai soggetti IAS/IFRS si applicano le disposizioni del Capo II, sezione I, del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, tra cui è annoverabile l'articolo 107 del TUIR riguardante gli accantonamenti. Inoltre, l'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 dispone che la disciplina di cui al citato articolo 107 si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37. Ciò determina che anche nel caso in cui, a fronte di passività di scadenza o ammontare incerti di cui allo IAS 37, siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamento), l'applicazione a tali componenti delle disposizioni di cui all'articolo 107 del TUIR comporta la disattivazione della classificazione IAS/IFRS e la riqualificazione fiscale degli stessi in termini di accantonamenti.

L'articolo 2 è, quindi, finalizzato a regolare un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettato dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti ma la diretta rilevazione di un ricavo netto. In tal senso, per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, l'ambito applicativo della norma è stato limitato alle sole variazioni del corrispettivo "a titolo di penali legali e contrattuali".

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP, il contribuente sarà tenuto a sterilizzare l'effetto delle variazioni "a titolo di penali



legali e contrattuali" in sede di determinazione del corrispettivo, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'importo delle citate penali, il contribuente potrà portarle in deduzione ai fini IRES e IRAP operando in dichiarazione un'apposita variazione in diminuzione. A tal fine, il comma 2 precisa che si considera rispettata la previa imputazione a conto economico del componente negativo (penale) che, in questo caso, transita a conto economico come riduzione di ricavo.

La disposizione dell'**articolo 3** è volta a regolamentare l'ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto di restituzione. Le modalità di contabilizzazione di tale fattispecie, ricompresa dal paragrafo 51 dell'IFRS 15 tra le componenti del corrispettivo variabile, sono espressamente dettate dall'Appendice B, paragrafi B20-B27, dell'IFRS 15. In particolare, il paragrafo B21 prevede che *"per contabilizzare il trasferimento di prodotti con diritto di resa (e alcuni servizi che sono forniti con diritto di rimborso), l'entità deve rilevare tutti i seguenti elementi: a) i ricavi provenienti da prodotti trasferiti per l'importo del corrispettivo al quale l'entità prevede di aver diritto (pertanto non sono rilevati i ricavi provenienti dai prodotti per i quali è prevista la resa); b) una passività per rimborsi futuri; e c) un'attività (e il corrispondente aggiustamento del costo delle vendite) per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri"*. In sostanza, in applicazione dello standard internazionale, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri e un'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente a parziale rettifica del costo delle vendite.

Analogamente a quanto più diffusamente argomentato in precedenza in merito al corrispettivo variabile, anche tale fattispecie si presenta analoga a quella disciplinata dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettata dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti ma la diretta rilevazione di un ricavo netto.

In tal senso, si è riconosciuta la qualificazione fiscale di "accantonamento" a un importo pari alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15. Pertanto, lo stesso, a norma del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR, è indeducibile all'atto dello stanziamento del fondo (*rectius* passività) assumendo, invece, rilevanza fiscale all'atto del sostenimento del costo (reso dei prodotti venduti). A tal fine, il comma 2 precisa che si considera rispettata la previa imputazione a conto economico del componente negativo (reso dei prodotti venduti) che, in questo caso, transita a conto economico come riduzione di ricavo.

Simmetricamente al mancato riconoscimento del ricavo al netto dei resi, la disposizione prevede, altresì, che non assuma rilevanza fiscale il parziale storno dei costi, consentendo la deduzione in via extracontabile di tali costi.

L'**articolo 4**, attesa la natura di accantonamenti dei fenomeni disciplinati dagli articoli 2 e 3, è volto a riconoscere tale natura anche ai fini Irap.

L'**articolo 5**, individua, infine, la decorrenza delle disposizioni di coordinamento tra il principio contabile IFRS 15 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In



particolare, dette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.

Relazione Tecnica

Il decreto contiene disposizioni di coordinamento delle norme fiscali in materia di IRES e IRAP con il principio contabile internazionale "International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*", adottato con Regolamento (UE) 2016/1905.

In particolare, si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall'IFRS 15.

L'articolo 1 chiarisce il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso.

Il principio IFRS 15 prevede, infatti, che gli stessi costi devono essere capitalizzati come attività se si prevede di recuperarli, prevedendo che l'attività così rilevata sia ammortizzata sistematicamente e corrispondentemente al trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. La disposizione in esame chiarisce la deducibilità di tali costi nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di un chiarimento di un trattamento già immanente nel sistema fiscale.

L'articolo 2 contiene disposizioni volte a coordinare la nuova rappresentazione contabile del "corrispettivo variabile" prevista dall'IFRS 15 con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dell'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011.

In particolare, la norma disciplina i casi di variazioni dei corrispettivi pattuiti a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi.

La misura regola fenomeni analoghi a quello disciplinato dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettati dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione.

L'articolo 3 regola l'ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto di restituzione, che rappresenta sempre una fattispecie analoga a quella disciplinata dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettata dallo stesso esclusivamente per la diversa modalità di contabilizzazione.

In entrambi i casi (articoli 2 e 3), infatti, la nuova contabilizzazione prevede che gli ammontari incerti a causa di riduzioni, sconti, penali ovvero restituzioni siano rilevati direttamente in diminuzione dei ricavi, sterilizzando nel contempo l'effetto di riduzione del corrispettivo mediante una variazione in aumento in sede dichiarativa, e fermo restando la rilevazione di una passività per rimborsi futuri (accantonamento non deducibile). A legislazione vigente, viceversa, nei casi soprarichiamati il contribuente rileva il ricavo lordo e l'accantonamento non deducibile fiscalmente fino al momento dell'effettiva realizzazione dell'onere.

In altri termini, la regolamentazione di cui agli articoli 2 e 3 non comporta variazioni fiscali, in quanto le basi imponibili non subiscono modifiche a seguito della nuova contabilizzazione (legislazione vigente: ricavi lordi imponibili e accantonamento indeducibile fino a realizzazione; legislazione proposta: ricavi netti imponibili + variazione in aumento e accantonamento indeducibile fino a realizzazione).



L'articolo 4 riconosce la natura di accantonamenti dei fenomeni disciplinati dagli articoli 2 e 3 anche ai fini Irap.

L'articolo 5, infine, prevede che le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile IFRS 15 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP decorrono dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.

In generale, quindi, si evidenzia che le disposizioni contenute nel presente decreto sono volte a meglio regolamentare quei nuovi fenomeni di qualificazione/classificazione generati dall'IFRS 15, per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.





Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il comma 11 dell'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con il quale si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visti i commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visto il comma 28 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-



quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 e di coordinamento con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 aprile 2009, n. 48 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Revisione DM 8 giugno 2011)

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: *"3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico"*.



Articolo 2

(Clausola di salvaguardia)

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

10 GEN. 2018

IL MINISTRO



Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) e segue il DM 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal DM 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso DM 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (di seguito, soggetti *IAS/IFRS Adopter*), ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (di seguito, soggetti ITA GAAP) diversi dalle micro-imprese. Il presente decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati) che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l'emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d'impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016.

In particolare, il presente decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011.

In dettaglio, l'**articolo 1, comma 1**, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto a dare riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Ciò vale anche per gli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR. La disposizione subordina, in ogni caso, tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni a norma della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato



non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

È stata esclusa la rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati incorporati in strumenti simili alle azioni al fine di salvaguardare i principi che presiedono la tassazione/esenzione sanciti dalla Riforma del TUIR del 2003 e, quindi, non si è inciso sul perimetro degli strumenti finanziari nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del testo unico (*participation exemption* ed esclusione dei dividendi).

In sostanza, al fine di verificare se l'eventuale derivato scorporato in bilancio assuma rilevanza fiscale (in termini di qualificazione e classificazione) è necessario operare il seguente test:

- verificare se lo strumento finanziario considerato unitariamente presenti:
 - a) i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
 - b) i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle obbligazioni);
- nell'ipotesi di cui alla lettera **a)** lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle azioni;
- nell'ipotesi di cui alla lettera **b)**:
 - lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio assume rilevanza fiscale, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultante dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
 - nel caso in cui, invece, uno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni), lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle obbligazioni.

L'**articolo 2** fa salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui



redditi sono scaduti anteriormente a detta data (e, quindi, sia se gli stessi risultano coerenti con le disposizioni contenute nell'articolo 1 sia non coerenti).

Relazione tecnica

Il presente decreto introduce disposizioni di coordinamento della normativa vigente. In particolare, si interviene al fine di regolare le fattispecie dello scorporo degli strumenti finanziari derivati, in ordine alle quali appare necessario fornire chiarimenti, anche alla luce dei recenti dibattiti in dottrina al riguardo.

L'articolo 1, in dettaglio, prevede il riconoscimento fiscale dell'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni. La disposizione prevede, inoltre, che tale riconoscimento fiscale sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

Le disposizioni hanno una funzione esclusivamente chiarificatrice non comportando, pertanto, effetti finanziari, trattandosi di precisazioni che già sono desumibili dall'applicazione dei principi contabili e dalla loro rilevanza dal punto di vista fiscale.

Allo scopo di dare maggiore certezza ai contribuenti, l'articolo 2 fa salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto.

